

COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 115

OGGETTO: Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata 2022

L'anno **duemilaventidue** addì venti del mese di dicembre alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PICALLI Aldo	Sindaco	SI
GAROFANO Francesco	Vice Sindaco	SI
GARRA Alessandra	Assessore	SI (in collegamento)
SCARZELLA Roberto	Assessore	SI (in collegamento)
ARMELLINO Milena	Assessore	NO

Partecipa la Dott.ssa Paola Piera BAGNASCO, Segretario Comunale.

Il sig. PICALLI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale

Vista la determinazione n. 121 del 07.12.2022, con la quale la Responsabile del Servizio Personale ha predisposto la Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. xx del xx/12/2022 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione decentrata integrativa con la nomina dei componenti e del presidente e che, la stessa, opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;

Dato atto che il CCNL del 21 Maggio 2018 ribadisce che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali, nonché l'obiettivo di consentire incrementi delle risorse decentrate e attribuzione di compensi incentivanti a fronte dei risultati di produttività;

Richiamati:

- l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e ss. mm. e ii. che dispone *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: *"2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

- gli articoli 7, 8 e 9 del CCNL Regioni Enti Locali del 21.05.2018 in cui viene disciplinata la materia della contrattazione integrativa e nello specifico l'art. 7 *"Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie"* che al comma 4 indica le materie soggette alla contrattazione integrativa;

Considerato che, dovendo proseguire la trattativa per la stipula del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022, appare necessario formulare delle direttive alle quali la delegazione trattante di parte datoriale dovrà attenersi, delineando le priorità nell'utilizzo delle risorse finanziarie sulla base degli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione comunale nell'utilizzo delle risorse, nonché tenendo conto di quanto disposto dall'art. 54, comma 3 bis, del D.Lgs. 150 del 27.10.2009, secondo cui al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale deve essere destinata

una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato;

Evidenziato che la contrattazione decentrata relativa al personale delle categorie dovrà conformarsi alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016 - 2018 sottoscritto in data 21.05.2018;

Richiamato l'art. 8 comma 1 del CCNL 21.08.2018 che prevede che il contratto collettivo integrativo per la parte normativa ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

Richiamati gli articoli 67 e 68 e seguenti del CCNL 21.05.2018 "Fondo risorse decentrate: costituzione";

Evidenziato che nel procedere in merito ci si dovrà attenere rigorosamente alle vigenti disposizioni normative relative ai limiti posti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che il Comune di Millesimo nel corso dell'anno 2022 ha rispettato tutti i vincoli posti dalla vigente normativa relativa ai limiti alla spesa di personale e gli altri vincoli fissati dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;

Richiamato l'articolo 40-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel quale si stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal Revisore dei conti;

Precisato che la sottoscrizione definitiva dei relativi contratti collettivi integrativi decentrati potrà avvenire solo a seguito della formale autorizzazione alla stipula previa deliberazione di Giunta Comunale e preliminarmente all'acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Acquisiti i pareri di responsabilità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il C.C.N.L. comparto Regioni – Enti Locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa:

1. di formulare per l'anno **2022** le seguenti linee di indirizzo relative alla contrattazione decentrata integrativa:

- a) precisare che la consistenza complessiva del Fondo per le risorse decentrate **2022** non potrà essere superiore alla quantificazione definitiva del Fondo per l'esercizio 2016;
- b) confermare per il **2022** la percentuale massima dell'incremento **dell'1,2%** del monte salari 1997 di cui all'art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018, disponendone quindi l'applicazione;
- c) destinare al Fondo 2022 risorse ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. b), tenuto conto dei vincoli di cui al punto a) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento e che si sviluppano anche su più annualità, definiti nel piano delle performance e/o in altri strumenti di programmazione;
- d) destinare eventuali risparmi accertati a consuntivo riferiti all'anno 2021 derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- e) verificare, in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di incrementare stabilmente il fondo 2022 degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva delle risorse stanziare;
- f) utilizzare il fondo delle risorse decentrate nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- g) collegare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente al merito ed al conseguimento di obiettivi di gruppo e/o individuali, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL 22.01.2004 e in correlazione al vigente sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
- h) le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 2 del CCNL 21/05/2018 dovranno essere destinate a remunerare un numero circoscritto di dipendenti;
- i) confermare l'istituzione di specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del CCNL 21/5/2018, da attribuire ad un numero limitato di dipendenti, trattandosi di effettive e significative responsabilità aggiuntive, rispetto agli ordinari compiti/funzioni della categoria di appartenenza; il compenso per l'esercizio delle responsabilità potrà essere massimo di € 2.500 annui e l'individuazione delle stesse deve avvenire attraverso l'applicazione di criteri oggettivi, di concerto fra i Responsabili di Servizio e il Segretario Comunale;
- j) confermare l'applicazione degli istituti relativi all'indennità di turno di cui all'art. 70 bis del CCNL 21/05/2018 e all'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies del CCNL 21/5/2018
- k) stabilire che una parte rilevante delle somme residue, rese disponibili a seguito del finanziamento degli istituti contrattuali fissati dal contratto decentrato integrativo, sono destinate alla performance organizzativa e al premio individuale in relazione alla produttività e al miglioramento dei servizi istituzionali resi all'utenza;
- l) precisare che le risorse di cui al punto precedente, da utilizzare per l'attribuzione di compensi incentivanti destinati al personale, siano correlati:
 - alla performance individuale per implementare i servizi di particolare rilievo per l'utenza, la cui corresponsione si baserà sull'attuazione degli obiettivi predefiniti nel PEG o nel Piano della Performance ed assegnati ai settori per servizio e centro di responsabilità;
 - alla performance organizzativa sulla base del vigente sistema di valutazione e misurazione della performance;

2. Di dare atto che il riconoscimento del salario accessorio per ciascun lavoratore dipendente, così come contrattato dalla parte datoriale e sindacale, verrà riconosciuto ed erogato ad esclusiva competenza/ responsabilità di ciascun datore di lavoro, articolo 45 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in corretta applicazione di quanto definitivamente sottoscritto dalle Parti, dopo il preliminare parere favorevole del Revisore e l'autorizzazione alla Parte

Datoriale alla firma da parte della Giunta;

3. Di precisare che le ipotesi di accordo, con annesse relazioni tecnico-finanziarie ed illustrative, dovranno essere trasmesse al Revisore dei conti al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole dei contratti decentrati stessi siano coerenti con i vincoli posti dai contratti nazionali e dal bilancio di previsione, per l'emissione del conseguente parere, relazione che deve essere anche trasmessa all'ARAN;
4. Di inviare copia della presente ai componenti della delegazione trattante di parte datoriale affinché provvedano agli adempimenti di loro competenza, nonché alla RR.SS.UU. e alle OO.SS.;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000;
6. Di pubblicare la presente in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all'Albo Pretorio on line.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo PICALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

27 DIC 2022

per quindici giorni consecutivi.

N. 565-20025 Reg. A.P.

Messo Comunale



INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosella BRUNO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D. Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosella BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 27 DIC 2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Piera BAGNASCO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 DIC 2022

Millesimo, 27 DIC 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paola Piera BAGNASCO